COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.2.2020
COM(2020) 53 final

2020/0025 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale**

# RELAZIONE

## 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto di cooperazione doganale Unione europea-Nuova Zelanda in riferimento alla decisione prevista di adozione del proprio regolamento interno.

## 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### 2.1. L'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

L'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("l'accordo") mira a favorire il commercio legittimo fra le due parti attraverso la creazione di un contesto più sicuro e propizio agli scambi, in quanto le rispettive autorità doganali scambieranno un maggior numero di informazioni al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale nell'ambito dell'accordo. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2018.

### 2.2. Comitato misto di cooperazione doganale

Il comitato misto di cooperazione doganale ("CMCD"), istituito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo, assicura il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. A tal fine il CMCD può agire e adottare decisioni in merito alle questioni di cui all'articolo 20 dell'accordo. L'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo conferisce al CMCD il potere di adottare il proprio regolamento interno.

### 2.3. L'atto previsto del comitato misto di cooperazione doganale

Durante la seconda riunione prevista nella prima settimana di marzo 2020 e subordinatamente al processo decisionale dell'UE, il CMCD adotterà una decisione relativa al proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è stabilire le modalità di funzionamento del CMCD in termini di attività per l'attuazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 20 dello stesso. La sostanza del regolamento interno del comitato misto allegato alla presente decisione è molto simile ai regolamenti interni adottati da altri comitati misti istituiti nell'ambito di altri accordi di cooperazione doganale e commerciali. L'adozione del presente documento è fondamentale per assicurare il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.

In merito all'atto previsto, fra il 17 dicembre 2019 e l'8 gennaio 2020 la Commissione ha consultato in modo informale il gruppo di esperti doganali in materia di questioni doganali internazionali. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni pervenute.

## 3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CMCD istituito dall'accordo per quanto attiene all'adozione del regolamento interno dello stesso.

Le parti dell'accordo hanno convenuto di adottare il progetto di documento allegato alla presente decisione.

## 4. BASE GIURIDICA

### 4.1. Base giuridica procedurale

*4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[1].

*4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il CMCD è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, in quanto il regolamento interno inciderà sulle modalità di adozione delle decisioni nell'ambito del CMCD.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### 4.2. Base giuridica sostanziale

*4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

*4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

### 4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2020/0025 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del Consiglio[2] l'Unione ha concluso l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2018.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione doganale istituito conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo adotta il proprio regolamento interno.

(3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione doganale, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale è basata sul progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale accluso alla presente decisione.

[2] GU L 101 del 20.4.2018, pag. 5.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*